Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 luglio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Liguria

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1983, n. **327.**

Modificazione allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 29 - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria sono inseriti i seguenti insegnamenti:

catalisi industriale;
misure delle radiazioni e protezione;
misure geodetiche;
processi elettrochimici;
aeroelasticità;
strumentazione biomedica;
elaborazione dei dati biologici;
termocinetica biomedica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1983
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **328.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono inseriti i seguenti insegnamenti:

storia delle università;
antichità medioevali;
esegesi delle fonti della storia medioevale;
storia della storiografia medioevale.

Art. 60 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

ermeneutica filosofica;
storia dell'estetica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1983
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1983, n. **329**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 106 - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria sono inseriti i seguenti insegnamenti:

controllo dei sistemi meccanici;
scienza dei materiali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1983
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1982.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Raschera ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere, a termini dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della « denominazione di origine » del formaggio « Raschera »;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della ricordata legge n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1982;

Considerato che il formaggio « Raschera » è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dalle consuetudini di fabbricazione esistenti nella zona di produzione;

Ritenuto per i suesposti motivi di accogliere la domanda presentata dagli interessati per ottenere il riconoscimento della « denominazione di origine » in quanto rispondente alle effettive esigenze della produzione e della commercializzazione del formaggio « Raschera »;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio « Raschera » il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati con il presente decreto con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.

La denominazione di origine « Raschera » è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio semigrasso, pressato, prodotto con latte vaccino eventualmente addizionato con piccole aggiunte di latte ovino e/o caprino, talvolta parzialmente decremato per affioramento.

L'alimentazione base del bestiame vaccino ed eventualmente ovino e caprino deve essere costituita da foraggi verdi od affienati che derivano da prato, da pascolo o da prato-pascolo e da fieno di prato polifita.

Nella produzione viene impiegato latte proveniente da due mungiture giornaliere.

Si produce per l'intero arco dell'anno.

Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra i 27° e i 30° C circa, con caglio liquido.

Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica e nella lavorazione della durata di circa sei-sette giorni devono essere effettuate adeguate pressature ed utilizzati stampi idonei a sezioni cilindriche o quadrangolari.

Le salature devono essere effettuate a secco e di norma in numero di due.

Il periodo di stagionatura ha la durata minima di un mese.

E' usato come formaggio da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica con facce piane o quadrangolare con facce piane;

dimensioni:

« Raschera » rotondo diametro della forma 35-40 cm, scalzo leggermente convesso di 7-9 cm con variazioni in più o meno per entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

« Raschera » quadrato lunghezza di ciascun lato della forma di 40 cm circa, scalzo irregolare di circa 12-15 cm;

peso:

« Raschera » rotondo da 7 a 9 chilogrammi;

« Raschera » quadrato da 8 a 10 chilogrammi;

colore della pasta: di colore bianco o bianco avorio;

struttura della pasta: piuttosto consistente, elastica, con piccolissime occhiature sparse ed irregolari;

confezione esterna: crosta sottile grigio rossastro a volte con riflessi giallognoli, elastica, liscia e regolare con chiazze rossastre sugli scalzi, accentuate con la stagionatura;

sapore: fine, delicato, tipicamente profumato e moderatamente piccante e sapido se stagionato;

grasso sulla sostanza secca: minimo 32 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione, ivi compresa la stagionatura, comprende l'intero territorio della provincia di Cuneo.

Il formaggio « Raschera » rotondo o quadrato prodotto ad una quota superiore ai 900 metri sul livello del mare nei comuni di: Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio per quanto attiene la Valcasotto, Magliano Alpi per la parte che confina con il comune di Ormea, Montalto Mondovì, Ormea, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, e stagionato negli interi territori amministrativi dei predetti comuni può portare la menzione « di Alpeggio ».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1982

PERTINI

MANNINO — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1983
Registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 271

(4240)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1982.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Castelmagno ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1955, n. 667, contenente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Vista la domanda presentata dagli interessati tendente ad ottenere, a termini dell'art. 3 della citata legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della « denominazione di origine » del formaggio « Castelmagno »;

Visto il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della ricordata legge n. 125, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1982;

Considerato che il formaggio « Castelmagno » è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dalle consuetudini di fabbricazione esistenti nella zona di produzione;

Ritenuto per i suesposti motivi di accogliere la domanda presentata dagli interessati per ottenere il riconoscimento della « denominazione di origine » in quanto rispondente alle effettive esigenze della produzione e della commercializzazione del formaggio « Castelmagno »;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio « Castelmagno » il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati con il presente decreto con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 2.

La denominazione di origine « Castelmagno » è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio semigrasso pressato a pasta semidura erborinata, prodotto con latte vaccino eventualmente addizionato con piccole aggiunte di latte ovino e/o caprino spesso parzialmente decremato per affioramento.

L'alimentazione base del bestiame vaccino ed eventualmente ovino e caprino deve essere costituita da foraggi verdi od affienati che derivano da prato, da pascolo e da fieno di prato polifita.

Nella produzione viene impiegato latte proveniente da due mungiture giornaliere.

Si produce per l'intero arco dell'anno.

Il latte deve essere coagulato in un tempo oscillante tra i 30 e i 90 minuti ad una temperatura compresa tra i 35° e i 38° C circa con caglio liquido.

Il formaggio deve essere prodotto con una tecnica caratteristica e nella lavorazione della durata di circa sei giorni devono essere effettuate adeguate pressature ed utilizzati stampi idonei.

La salatura deve essere effettuata a secco.

Periodo di maturazione da due a cinque mesi in grotte naturali fresche ed umide o comunque in locali che ripetano dette condizioni ambientali.

E' usato come formaggio da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica a facce piane;

dimensioni: diametro da 15 a 25 centimetri, altezza dello scalzo da 12 a 20 centimetri con variazioni in più o in meno per entrambe le caratteristiche in rapporto ai mezzi tecnici di produzione;

peso: da 2 a 7 chilogrammi;

colore della pasta: di colore bianco perlaceo o bianco avorio se poco stagionato; di colore giallo ocrato con venature blu verdastro se stagionato;

struttura della pasta: alquanto friabile se poco stagionato o compatta se stagionato;

confezione esterna: se poco stagionato ha crosta sottile di colore giallo rossastra, liscia, elastica e regolare; se stagionato assume invece un colore più scuro, si inspessisce e diventa rugosa;

sapore: fine delicato e moderatamente salato se poco stagionato; saporito, forte e piccante se stagionato;

grasso sulla sostanza secca: minimo 34 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione ivi compresa la stagionatura comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Castelmagno, Pradleves e Monterosso Grana ricadenti nella provincia di Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1982

PERTINI

MANNINO — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1983
Registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 273

(4243)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Silentina.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Altavilla Silentina (Salerno) non ha adempiuto nei termini previsti dalla legge al fondamentale obbligo di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio dell'anno 1982.

Di conseguenza, con provvedimento in data 3 agosto 1982, notificato a tutti i consiglieri, il CO.RE.CO. - sezione di Salerno, diffidava sindaco e giunta a convocare il consiglio comunale ed i singoli componenti a provvedere entro venti giorni, dalla data di prima convocazione, all'approvazione del bilancio con espressa avvertenza che, in mancanza, vi avrebbe provveduto, in via sostitutiva, il commissario *ad acta.*

Con deliberazione n. 104 del 7 settembre 1982, il consiglio comunale procedeva all'approvazione del bilancio, ma tale atto veniva annullato dal CO.RE.CO., nell'adunanza del 29 gennaio 1983.

Parimenti, il CO.RE.CO., in data 25 febbraio 1983, rinnovava formale diffida agli amministratori affinchè il consiglio comunale approvasse, entro il nuovo termine fissato, la riadozione del bilancio di previsione, con avvertenza che, in mancanza, si sarebbe provveduto in via sostitutiva.

Il consiglio comunale, in data 18 marzo 1983, approvava nuovamente il documento contabile, ma neppure questa ultima determinazione sortiva esito positivo poichè il CO.RE.CO., nella seduta del 19 aprile 1983, annullava tale deliberazione, disponendo nell'adunanza del 24 aprile successivo, la nomina di un commissario *ad acta* per l'adozione del bilancio 1982.

Il commissario provvedeva a ciò con deliberazione n. 1 del 6 maggio 1983, resa esecutiva dal CO.RE.CO. in data 13 maggio 1983.

Nella specie, poichè il consiglio comunale ha omesso di provvedere validamente, ad esercizio ampiamente scaduto, alla approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1982, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Altavilla Silentina (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dall'ente nella persona del dott. Umberto Postiglione.

Roma, addì 1° luglio 1983

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Altavilla Silentina (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1982 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Altavilla Silentina (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Postiglione è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1983

PERTINI

ROGNONI

(4215)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 giugno 1983.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e nomina della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione dei Ministeri;

Ritenuto di doversi indire le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero;

Visto il telex n. 6555 del 30 aprile 1983, protocollo n. 34643, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, ha stabilito, di intesa con le amministrazioni dello Stato, la data delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione fissandola per domenica 20 novembre 1983 con prosecuzione fino alle ore 14 di lunedì 21 novembre 1983;

Vista la lettera della Corte dei conti n. 9523/24 dell'8 giugno 1983, con la quale è stato designato il consigliere dott. Benedetto Costanza, per la nomina a presidente della commissione elettorale centrale prevista dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 721/1977 sopra citato;

Sentito il consiglio di amministrazione del Ministero, nell'adunanza del 18 maggio 1983;

Ritenuto di doversi provvedere alla costituzione della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica avranno luogo il giorno 20 novembre 1983, dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno 21 novembre 1983, dalle ore 8 alle ore 14, presso la sede del Ministero stesso, sita in Roma, via XX Settembre n. 97.

Art. 2.

E' costituita un'unica circoscrizione elettorale presso la sede ministeriale, essendo il Ministero privo di uffici periferici.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale, la cui data di prima convocazione e fissata per il giorno 7 luglio 1983, alle ore 10, è costituita come segue:

Presidente:

Costanza dott. Benedetto, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Borgiani dott. Tiburzio, impiegato 8ª qualifica funzionale;

Pinelli dott. Cesare, impiegato 7ª qualifica funzionale;

Chiappino Gian Piero, impiegato 6ª qualifica funzionale;

Corazza Domenico, impiegato 5ª qualifica funzionale;

Losito Antonio, impiegato 5ª qualifica funzionale;

Rechichi Giuseppe, impiegato 3ª qualifica funzionale.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale è costituita come segue:

Presidente:

Di Rollo Forestieri dott.ssa Franca, primo dirigente.

Membri:

Ciocchetti Gianfelici dott.ssa Amalia, impiegata 7ª qualifica funzionale;

Arcangioli Caprioli Giovanna, impiegata 6ª qualifica funzionale;

Contino Alberto, impiegato 6ª qualifica funzionale;

Marazza Giovanni, impiegato 5ª qualifica funzionale;

D'Isidoro Federici Rita, impiegata 4ª qualifica funzionale;

Pacifici Giuseppe, impiegato 3ª qualifica funzionale.

Art. 5.

Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1160 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 25 giugno 1983

Il Ministro: Bodrato

(4249)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 1° luglio 1983, n. **330**.

Assegnazione di sei posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

N. 330. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, sei posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati come segue:

Università di Roma

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di prima clinica medica generale e terapia medica per le esigenze della sesta cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica	posti	1
istituto di quinta clinica chirurgica . . .	»	2
istituto di prima clinica medica generale e terapia medica per le esigenze della prima cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare	»	3

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1983
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 71

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Miaba industrie S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Orbassano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Miaba industrie S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Orbassano (Torino), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Poletti & Osta S.p.a., sede in Casale Monferrato (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 1982 al 4 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graziano Arco, stabilimento di Arco (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 maggio 1982 al 15 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carrozzeria Fissore di Fissore Eraldo & C. S.a.s., sede in Savigliano (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 giugno 1982 al 29 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.I.G.E.R., con sede e stabilimento in Robella (Asti), è prolungata al 14 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società S.I.G.E.R., con sede e stabilimento in Robella (Asti), è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officina meccanica Ponti & C. S.p.a., con sede in Torino, è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omevi ora S.p.a. Rockwell C.V.C. - Omevi, con sede in Torino e stabilimento in Cameri (Novara), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finter, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finter, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Poli S.p.a., in Varallo Sesia e Cravagliano (Vercelli), è prolungata al 30 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, con sede in Torino, stabilimenti ed uffici della fonderia ghisa di Torino, delle fonderie ghisa di Carmagnola (Torino), delle fucine di Torino e della trasformazione di Avigliana (Torino), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.a.s. Audi Grivetta, sede e stabilimento in Corio Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 dicembre 1981 al 7 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Stern S.a.s., con sede e stabilimento in Cologne (Brescia), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Beccaro di Acqui Terme (Alessandria), è prolungata al 24 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emac, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videocolor di Anagni (Frosinone), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausatex, sede e stabilimento in S. Giorgio di Nogaro (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 febbraio 1983 al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausatex di S. Giorgio di Nogaro (Udine), è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Colleferro (Roma), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Riv-Skf officine di Villar Perosa, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Riv-Skf industria, con sede legale in Torino, stabilimenti Airasca (Torino), Pinerolo (Torino), Villar Perosa (Torino), sede centrale in Torino, magazzino Airasca (Torino), stabilimento Massa Carrara, magazzino Firenze, stabilimento Cassino, magazzino Roma, stabilimento e magazzino Bari, magazzino Genova, magazzino Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(4261)

Proroga del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore della edilizia operanti nel comune di Manfredonia.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata per un trimestre dal 6 gennaio 1983 al 5 aprile 1983.

(4260)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina dei cavalieri « Al merito del lavoro » per l'anno 1983

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1983, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto riguarda le persone insignite per benemerenze di cui alla lettera *a*) della legge 27 marzo 1952, n. 199, con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per le alte benemerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicata, è stata concessa la decorazione dell'ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » ai signori:

Agrati Giuseppe - meccanica - Lombardia;
Astaldi Mario - opere stradali - Lazio;
Barcella Giuseppe - agricoltura-mobili - Lombardia;
Benetti Maurizio - cantiere navale - Toscana;
Bossi Ottorino - calzature - Lombardia;
Carli Carlo - olearia - Liguria;
Cingano Francesco - credito part. stat. - Lombardia;
Conservo Salvatore - commercio - Sicilia;
Dall'Agnese Luigi - mobili - Friuli-Venezia Giulia;
Debenedetti Carlo - elettronica - Piemonte;
Inghirami Fabio - abbigliamento - Toscana;
Iuliani Giacomo - conciaria - Campania;
Maglione Mario - elettronica - Campania;
Malavolta Fioravanti - metalmeccanica - Emilia-Romagna;
Maramotti Achille - tessile abbigliamento - Emilia-Romagna;
Mazzoleni Emilio - metallurgia - Lombardia;
Miroglio Francesco - tessile - Piemonte;
Nesi Nerio - credito - Lazio;
Parisi Roberto - elettromeccanica - Sicilia;
Pennati Vittorino - agricoltura - Toscana;
Possati Mario - elettronica - Emilia-Romagna;
Riello Pilade - meccanica - Veneto;
Rizzo Carmine - edilizia - Emilia-Romagna;
Tognana Clarimbaldo - laterizi - Veneto;
Tumbarello Benedetto - agricoltura-enologia - Sicilia.

(4263)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 2 del 20 giugno 1983, sono stati pubblicati i seguenti concorsi per borse di studio:

Bando n. 203.01.33 (scadenza 30 novembre 1983):

Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 209.01.38 (scadenza 31 ottobre 1983):

Bando di concorso a trenta borse di studio per laureandi da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 203.01.34 (scadenza 31 ottobre 1983):

Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 203.04.08 (scadenza 15 settembre 1983):

Bando di concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

Bando n. 203.09.12 (scadenza 10 settembre 1983):

Bando di concorso a trenta borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Bando n. 203.10.20 (scadenza 10 settembre 1983):

Bando di concorso a quattordici borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(4279)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Venezia.

Il rettore dell'Università degli studi di Venezia ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al seguente corso di dottorato di ricerca istituito con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

Facoltà di lingue e letterature straniere

Dottorato di ricerca in «Anglistica».
Durata: 3 anni. Posti: n. 4. Sedi convenzionate: Padova e Verona.

Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi al corso in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento alla unità per eccesso. Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi al corso ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita con lettera raccomandata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università degli studi di Venezia, divisione segreterie, Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia.

Sarà cura dell'Università sede amministrativa del dottorato, dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(4270)

Concorso a centosettantasette posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi centosettantasette posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di giurisprudenza (posti n. 8):

gruppo n. 2 .	posti 1
gruppo n. 8	» 1
gruppo n. 10 .	» 3
gruppo n. 11	» 1
gruppo n. 13	» 2

Facoltà di scienze politiche (posti n. 7):

gruppo n. 14 .	posti 1
gruppo n. 15 .	» 1
gruppo n. 17	» 1
gruppo n. 18	» 1
gruppo n. 19	» 1
gruppo n. 20 .	» 2

Facoltà di lettere e filosofia (posti n. 19):

gruppo n. 23	posti 2
gruppo n. 28 .	» 1
gruppo n. 29 .	» 1
gruppo n. 31	» 1
gruppo n. 32 .	» 1
gruppo n. 37 .	» 2
gruppo n. 40 .	» 2
gruppo n. 46	» 1
gruppo n. 52 .	» 4
gruppo n. 55	» 3
gruppo n. 56 .	» 1

Facoltà di economia e commercio (posti n. 14):

gruppo n. 1	posti 1
gruppo n. 20 .	» 4
gruppo n. 21	» 5
gruppo n. 22	» 2
gruppo n. 29	» 1
gruppo n. 93	» 1

Facoltà di magistero (posti n. 15):

gruppo n. 16 .	posti 1
gruppo n. 18 .	» 1
gruppo n. 28	» 1
gruppo n. 36 .	» 2
gruppo n. 37	» 1
gruppo n. 40 .	» 3
gruppo n. 51	» 4
gruppo n. 53	» 1
gruppo n. 54 .	» 1

Facoltà di agraria (posti n. 15):

gruppo n. 142 .	posti 2
gruppo n. 143 .	» 3
gruppo n. 145 .	» 4
gruppo n. 146 .	» 5
gruppo n. 147 .	» 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti n. 3):

gruppo n. 22	posti 1
gruppo n. 89	» 1
gruppo n. 90	» 1

Facoltà di medicina e chirurgia (posti n. 96):

gruppo n. 60	posti 19
gruppo n. 61	» 22
gruppo n. 63	» 7
gruppo n. 65	» 2
gruppo n. 66	» 10
gruppo n. 67	» 4
gruppo n. 68	» 3
gruppo n. 69	» 19
gruppo n. 70	» 4
gruppo n. 72	» 6

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che, per la partecipazione ai concorsi per le facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, lettere e filosofia, magistero, agraria e scienze matematiche, fisiche e naturali devono essere indirizzate all'ufficio personale docente dell'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli n. 1, 20123 Milano e, per la partecipazione ai concorsi per la facoltà di medicina e chirurgia devono essere indirizzate all'ufficio personale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Francesco Vito n. 1, 00168 Roma, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai suddetti rispettivi uffici del personale docente.

(4282)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di magistero:

istituto di pedagogia (per le esigenze della scuola di formazione per educatori di comunità) posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la Scuola di formazione per educatori di comunità, facoltà di magistero dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, via Milazzo n. 11/B, Roma, alle ore 9 dell'ottantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso di concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(4283)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Padova.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Padova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 92-*bis*, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Padova, istituto di analisi matematica, via Belzoni, 7, Padova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 settembre 1983, ore 12;

seconda prova scritta: 14 settembre 1983, ore 9.

(4271)

Avviso di rettifica al concorso ad un posto di tecnico dietista presso l'Università di Torino. (Concorso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 186 dell'8 luglio 1983).

Nel concorso citato in epigrafe, facoltà di medicina e chirurgia, istituto di medicina interna (cattedra di clinica medica generale *A*), dove è scritto: «Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910», deve intendersi: «Diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dai licei classici, dai licei scientifici, dagli istituti tecnici o il diploma degli istituti magistrali corredato da attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo, previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910».

(4284)

MINISTERO DELLA DIFESA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cinquanta allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1983, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cinquanta allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti (registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1983, registro n. 20 Difesa, foglio n. 219), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 160 del 13 giugno 1983;

Considerato che, dato il limitato numero di domande pervenute, è interesse dell'amministrazione riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è riaperto il termine di giorni quindici per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cinquanta allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Roma, addì 14 luglio 1983

Il Ministro: LAGORIO

(4297)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario della prova scritta dei concorsi pubblici circoscrizionali a complessivi centosettantasei posti della qualifica di revisore tecnico nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La prova scritta dei concorsi pubblici circoscrizionali a complessivi centosettantasei posti della qualifica di revisore tecnico nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 19 maggio 1983, si svolgerà il giorno 10 settembre 1983, alle ore otto antimeridiane.

L'ubicazione delle sedi di esame per ciascuna delle località indicate nell'art. 5 del bando, sarà precisata con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1983.

(Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato alla pag. 5637 della *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 14 luglio 1983).

(4298)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI «V. EMANUELE II» DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente medico per il centro per lo studio, la cura e la diagnosi delle vasculopatie (disciplina equiparata a cardiologia) per la sede di Cosenza.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico per il centro per lo studio, la cura e la diagnosi delle vasculopatie (disciplina equiparata a cardiologia) per la sede di Cosenza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(284/S)

R E G I O N I

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1983, n. **15.**

Inquadramento nel ruolo regionale del personale dell'ex consorzio di bonifica del Gallitello, a norma dell'art. 24 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 35.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 7 *giugno* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'inquadramento nel ruolo organico della Regione del personale di ruolo e di quello a tempo indeterminato in servizio presso il soppresso consorzio di bonifica del Gallitello alla data del 1° gennaio 1978 e trasferito alla Regione a norma dell'art. 24 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 35.

Art. 2.

Il personale indicato nel precedente art. 1 è inquadrato nel livello funzionale corrispondente alla posizione giuridica formalmente ricoperta nell'ente di provenienza al 22 settembre 1979, data di entrata in vigore della legge regionale 4 settembre 1979, n. 35, secondo i criteri di equiparazione contenuti nella allegata tabella *A*.

L'inquadramento decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale 4 settembre 1979, n. 35.

Al predetto personale si applica la normativa prevista dalle leggi regionali 22 febbraio 1980, n. 11 e 10 luglio 1981, n. 18, secondo le modalità nelle stesse stabilite.

Il periodo di servizio prestato presso l'ente di provenienza è considerato come servizio utile ai soli fini dell'ammissione ai concorsi.

L'inquadramento è disposto con deliberazione della giunta regionale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'atto di inquadramento viene notificato direttamente al dipendente interessato, che può impugnarlo entro trenta giorni con ricorso motivato diretto alla giunta regionale.

Sul ricorso decide, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione, la giunta regionale integrata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Art. 3.

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto, dalla data di trasferimento alla Regione, alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

Al personale inquadrato a norma della presente legge è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria dell'ente di provenienza.

L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, a norma del terzo comma dell'art. 24 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 35, la tabella organica del personale di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 10, viene così incrementata:

LIVELLO	Attuale dotazione organica	Incremento	Nuova dotazione organica
I	—	—	—
II	59	2	61
III	44	1	45
IV	262	7	269
V	380	13	393
VI	156	3	159
VII	101	—	101
VIII	85	1	86
Totali	1.087	27	1.114

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con imputazione al cap. 350 del bilancio regionale 1983, in corso di approvazione, ed allo stesso o corrispondente capitolo per i successivi bilanci.

Art. 6.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 2 giugno 1983

AZZARÀ

Tabella *A*

Regione - L.R. 11/80) - Ex Consorzio di Bonifica del Gallitello:

I livello —;

II livello - Usciere;

III livello - Autista (Con posizione di lavoro che non presuppone specializzazione o specifica preparazione professionale e tecnica);

IV livello - Archivista - Applicato - Dattilografo - Centralinista;

V livello Geometra Ragioniere Collaboratore di ragioneria;

VI livello - Capo ufficio direzione - Capo ufficio progettazione responsabile ufficio amministrativo;

VII livello —;

VIII livello - Direttore.

(3865)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1983, n. **16.**

Norme provvisorie per il riparto della quota regionale del Fondo sanitario nazionale 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 18 *maggio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ripartizione della quota del Fondo sanitario nazionale per le spese correnti 1983

La giunta regionale ripartisce, in conformità alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed alle altre leggi dello Stato e della Regione, tra le unità sanitarie locali la quota per le spese correnti del Fondo sanitario nazionale e attribuita alla regione Liguria per l'esercizio 1983, al netto delle spese di cui al successivo art. 11 nonché della quota per interventi imprevisti di cui al quarto comma dell'art. 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In attesa della legge regionale che determini i parametri numerici di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applicano per l'esercizio 1983 criteri diversificati di ripartizione della quota del Fondo sanitario nazionale assegnata alla regione Liguria ai sensi del citato art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A tale scopo si assume come parametro di riferimento la spesa sostenuta dalle unità sanitarie locali nell'esercizio 1982 così come dalle stesse riclassificata per funzioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

La giunta regionale riserva un'aliquota non superiore al cinque per cento della quota per le spese correnti di cui al primo comma del presente articolo da ripartire, sentita la commissione consiliare competente, tra le unità sanitarie locali, qualora dall'esame analitico dei rendiconti trimestrali delle unità sanitarie locali, effettuato di concerto tra la giunta regionale e le unità sanitarie locali stesse, emergano concrete differenziazioni sperequative sull'assetto dei servizi, sulle spese relative derivanti dall'applicazione dei criteri individuati ai successivi articoli, nonché in relazione alle entrate di diretta competenza delle unità sanitarie locali medesime.

La ripartizione di cui al comma precedente è attuata entro il 30 novembre 1983.

Le quote di finanziamento determinate con l'applicazione della presente legge, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3 e 10, concorrono a formare la quota globale a destinazione indistinta assegnata a ciascuna unità sanitaria locale e, pertanto, non costituiscono destinazioni vincolanti di spesa.

Art. 2.

Amministrazione e servizi generali

La quota parte di finanziamento per le funzioni di amministrazione e servizi generali è suddivisa tra le seguenti sub funzioni:

a) organi istituzionali, ripartita in parti uguali tra le unità sanitarie locali;

b) servizi generali, comprendenti il finanziamento degli oneri per il personale amministrativo e il finanziamento delle spese generali di amministrazione, ripartita con i seguenti criteri:

1) per gli oneri per il personale amministrativo, in base al corrispondente costo sostenuto nell'esercizio 1982;

2) per le spese generali di amministrazione, in misura direttamente proporzionale al finanziamento globale di ogni singola unità sanitaria locale al netto della quota determinata per il finanziamento degli enti di cui all'art. 15 della presente legge.

Art. 3.

Finanziamenti nazionali e regionali per obiettivi particolari

La quota parte di finanziamento per le funzioni connesse a progetti obiettivo e interventi particolari viene ripartita dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle indicazioni della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Art. 4.

Tutela igienico-sanitaria nell'ambiente naturale e di lavoro, di collettività e di vita e vigilanza sugli alimenti non di origine animale.

La quota parte di finanziamento per le funzioni di tutela igienico-sanitaria nell'ambiente naturale e di lavoro, di collettività e di vita nonché per le funzioni di vigilanza sugli alimenti non di origine animale è suddivisa tra le seguenti sub funzioni:

a) tutela igienico-sanitaria nell'ambiente naturale e di lavoro;

b) tutela igienico-sanitaria nell'ambiente di collettività e di vita;

c) vigilanza sugli alimenti non di origine animale.

Il finanziamento relativo a queste sub funzioni è effettuato sulla base della corrispondente spesa 1982 riequilibrato di un sesto dello scostamento di tale assegnazione da quella teorica ottenuta applicando il parametro popolazione residente, salvo per quanto concerne gli ex Laboratori provinciali di igiene e profilassi, l'ex E.N.P.I. e l'ex A.N.C.C. per i quali è effettuato:

1) per gli oneri del personale, in base al corrispondente costo sostenuto nell'esercizio 1982;

2) per l'acquisto di beni e servizi, applicando all'importo di cui al precedente numero 1) un tasso di maggioranza pari al 27 per cento.

Art. 5.

Profilassi e vigilanza veterinaria

La quota parte di finanziamento per le funzioni di profilassi e vigilanza veterinaria è suddivisa tra le seguenti sub funzioni:

a) profilassi e vigilanza veterinaria, ripartita sulla base del patrimonio zootecnico ponderato, esistente alla data del 31 dicembre 1981;

b) ispezione e vigilanza sugli alimenti di origine animale, sui mangimi e sui farmaci di uso veterinario, ripartita sulla base della popolazione residente, salvo per quanto concerne il finanziamento dell'attività sanitaria connessa ai pubblici macelli di Genova, alla sardigna, al canile ed al servizio di disinfezione e disinfestazione di Genova che viene effettuato con i seguenti criteri:

1) per gli oneri del personale in base al corrispondente costo sostenuto nell'esercizio 1982;

2) per l'acquisto di beni e servizi applicando all'importo di cui al precedente n. 1) un tasso di maggiorazione pari al 27 per cento.

Art. 6.

Assistenza medico-generica pediatrica ed infermieristica di base ambulatoriale e domiciliare

La quota parte di finanziamento per le funzioni di assistenza medico-generica pediatrica ed infermieristica di base ambulatoriale e domiciliare è suddivisa fra le seguenti sub funzioni:

a) servizi in gestione diretta;

b) servizi di assistenza medico-generica e pediatrica in convenzione;

c) servizi di assistenza ostetrica in convenzione;

d) altri servizi di assistenza in convenzione ed è ripartita sulla base della popolazione residente.

Eventuali sperequazioni tra le unità sanitarie locali determinate dalla liquidazione delle quote capitarie di cui alla sub funzione *b*) saranno rettificate utilizzando la quota accantonata ai sensi del quarto comma dell'art. 1.

Il finanziamento del servizio di guardia medica è effettuato, utilizzando la relativa quota regionale del Fondo sanitario nazionale 1983, con i seguenti criteri:

1) il 50 per cento sulla base della popolazione residente;

2) il 50 per cento sulla base della superficie di ogni unità sanitaria locale.

Art. 7.

Assistenza medico infermieristica specialistica ambulatoriale e domiciliare

La quota parte di finanziamento per le funzioni di assistenza medico-infermieristica specialistica ambulatoriale e domiciliare è suddivisa tra le seguenti sub funzioni:

a) assistenza materno-infantile;

b) assistenza anziani e handicappati;

c) salute mentale;

d) assistenza medico-specialistica convenzionata interna;

e) assistenza medico-specialistica convenzionata esterna;

f) altra assistenza medico infermieristica specialistica ambulatoriale e domiciliare.

Le quote relative alle sub funzioni *a*), *b*), *c*) ed *f*) vengono ripartite con i seguenti criteri:

1) l'80 per cento sulla base della popolazione residente;

2) il 20 per cento sulla base della superficie di ogni unità sanitaria locale.

Per quanto concerne la sub funzione *b*), il finanziamento degli oneri del personale proveniente dall'ex Centro educazione motoria di Genova, ancora in via provvisoria per l'anno 1983, è effettuato in favore dell'unità sanitaria locale n. 16 Genova Levante.

La quota relativa alla sub funzione *d*) è ripartita con i seguenti criteri:

1) l'80 per cento sulla base del numero delle ore di prestazioni erogate dagli ambulatori extra ospedalieri gestiti in forma diretta;

2) il 20 per cento in rapporto alla popolazione residente.

La quota relativa alla sub funzione *e*) è ripartita con i seguenti criteri:

1) il 50 per cento in rapporto diretto alla popolazione residente;

2) il 50 per cento in rapporto inverso al finanziamento per residente dell'attività ambulatoriale ospedaliera ed extra ospedaliera gestita in forma diretta al netto di quella espletata dagli istituti scientifici di ricovero e cura.

Art. 8.

Assistenza ospedaliera

La quota parte del finanziamento della funzione di assistenza ospedaliera è suddivisa tra le seguenti sub funzioni:

a) assistenza ospedaliera;

b) assistenza in case di cura e istituzioni private;

c) assistenza ospedaliera indiretta e di alta specializzazione;

d) assistenza ospedaliera in ex stabilimenti ospedalieri psichiatrici.

La quota relativa alla sub funzione *a*) è ripartita con i seguenti criteri:

1) per gli oneri del personale, in base al corrispondente costo sostenuto nell'esercizio 1982;

2) per l'acquisto di beni e servizi una quota pari al 75 per cento dell'importo a ciò destinato, in base alle giornate di degenza, rilevate nelle unità sanitarie locali, corrette da un indice di riequilibrio pari alla media tra l'indice calcolato in modo direttamente proporzionale al rapporto tra l'indice di occupazione media dei posti letto rilevata presso ogni singola unità sanitaria locale ed il corrispondente indice regionale e l'indice calcolato in modo inversamente proporzionale al rapporto tra l'indice di degenza media rilevata presso ogni singola unità sanitaria locale ed il corrispondente indice regionale.

Detto parametro correttivo viene determinato con riferimento alle quattro specialità di base chirurgia generale, medicina generale, ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia, utilizzando i dati statistici riferiti all'anno 1981. Costituisce eccezione a tale criterio correttivo il finanziamento delle divisioni o servizi ospedalieri per lungodegenti che è effettuato in base alle giornate di degenza ivi rilevate, ridotte di una percentuale pari al 36 per cento.

Il finanziamento delle divisioni e servizi di alta specializzazione è incrementato utilizzando la restante quota del 25 per cento ripartita in base ad indici individuati dalla giunta regionale.

La quota relativa alla sub funzione *b*), destinata al finanziamento delle convenzioni autorizzate con case di cura o istituzioni private che erogano assistenza ospedaliera ovvero riabilitativa nei confronti di minorati fisici, psichici e sensoriali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché di anziani non autosufficienti ad alto rischio sanitario e malati psichici, è calcolata ed assegnata sulla base del numero dei posti letto o prestazioni convenzionate.

La quota relativa alla sub funzione *c*), comprendente l'assistenza ospedaliera in forma indiretta nonché i contributi per interventi di alta specializzazione di cui alle leggi regionali 13 gennaio 1975, n. 3 e 14 dicembre 1976, n. 41, viene ripartita sulla base della popolazione residente.

La quota relativa alla sub funzione *d*) è ripartita con i seguenti criteri:

1) per gli oneri del personale, in base al corrispondente costo sostenuto nell'esercizio 1982;

2) per l'acquisto di beni e servizi, in base alle giornate di degenza rilevate negli ex stabilimenti ospedalieri psichiatrici nell'anno 1981.

Art. 9.

Assistenza farmaceutica convenzionata

La quota parte del finanziamento della funzione di assistenza farmaceutica convenzionata è ripartita sulla base della popolazione residente.

Art. 10.

Ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale per le spese in conto capitale 1983

Il consiglio regionale, su proposta della giunta ripartisce tra le unità sanitarie locali con vincolo di destinazione la quota in conto capitale del Fondo sanitario nazionale attribuita alla regione Liguria per l'esercizio 1983, detratta la somma di cui al successivo comma, tenuto conto prioritariamente delle esigenze di adeguamento e dotazione di attrezzature sanitarie.

La giunta regionale ripartisce tra le unità sanitarie locali una quota pari al 20 per cento dell'attribuzione di cui al precedente comma, da destinare all'acquisto di attrezzature sanitarie di uso corrente e di limitato importo. La ripartizione tra le unità sanitarie locali è effettuata in modo direttamente proporzionale al finanziamento calcolato per le spese di parte corrente assegnate alle unità sanitarie locali medesime con l'esclusione di quelle di cui agli articoli 6, 7 ultimo comma, e 9 della presente legge.

Art. 11.

Finanziamento di attività svolte dalla Regione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale

La giunta regionale adotta i provvedimenti di spesa relativi alle attività che leggi dello Stato e della Regione demandano alla competenza regionale per l'anno 1983.

La giunta regionale adotta i provvedimenti di spesa per quelle attività che, per esigenze di unitarietà ed organizzative, sono gestite dalla Regione d'intesa e per conto delle unità sanitarie locali.

Art. 12.

Prospetti di riclassificazione funzionale delle spese delle unità sanitarie locali

I prospetti di riclassificazione per funzioni delle spese delle unità sanitarie locali, di cui agli allegati *F* e *G* del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595, sono compilati dalle unità sanitarie locali, oltre che annualmente come previsto dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595, anche a cadenza trimestrale e trasmessi alla Regione entro i termini previsti per i rendiconti trimestrali di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La giunta regionale può individuare eventuali funzioni di secondo grado i naggiunta a quelle previste dai citati allegati *F* e *G* del decreto del Presidennte della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

In caso di mancato o ritardato invio alla Regione, da parte delle unità sanitarie locali, dei prospetti di riclassificazione nonchè dei rendiconti trimestrali di cui ai precedenti commi, le quote di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono assegnate alle unità sanitarie locali inadempienti in misura uguale alle corrispondenti quote trimestrali dell'esercizio precedente.

Art. 13.

Comunicazione al consiglio regionale

La giunta regionale fornisce con periodicità trimestrale alla commissione consiliare competente una relazione sulle assegnazioni delle somme di cui agli articoli 1, 3, 11 e 15 della presente legge nonchè sui rendiconti trimestrali presentati dalle unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 14.

Popolazione resident·

Ai fini della presente legge la popolazione residente nello ambito di ogni singola unità sanitaria locale è determinata sulla base dei dati forniti dall'Istituto centrale di statistica validi al 31 dicembre 1981.

Art. 15.

Finanziamento enti sanitari e istituti scientifici convenzionati

Il finanziamento delle strutture dell'istituto scientifico « Giannina Gaslini » di Genova, dell'ospedale evangelico internazionale di Genova nonchè dell'ospedale Galliera di Genova è effettuato, visti i rispettivi bilanci per l'esercizio 1983, con i criteri previsti dall'art. 8 della presente legge, attraverso l'unità sanitaria locale nel cui territorio le stesse sono ubicate, tenuto conto degli oneri derivanti dalla gestione amministrativa autonoma di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il finanziamento dell'istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori di Genova è effettuato tenuto conto del corrispondente finanziamento regionale 1982, entro i limiti dell'incremento subito dal fondo sanitario regionale nel 1983 rispetto al 1982.

Il finanziamento di cui ai precedenti commi è specificatamente individuato dalla giunta regionale agli effetti dell'erogazione agli enti sopraindicati con vincolo di destinazione.

Art. 16.

Quota per interventi imprevisti

La giunta regionale ripartisce sulla base dei criteri della presente legge la quota per interventi imprevisti accantonata e non utilizzata ai sensi dell'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 2 maggio 1983

TEARDO

(3748)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1983, n. **17.**

Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1983 e del bilancio pluriennale 1983-85.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 3 *giugno* 1983)

(*Omissis*).

(3677)

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1983, n. **18.**

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-85.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 3 *giugno* 1983)

(*Omissis*).

(3696)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831950)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.